



Circ. N. 314
Quartu Sant'Elena, 01/06/2023

Al personale docente
Ai Coordinatori dei CDC
e pc al D.S.G./Ufficio DIDATTICA
Al personale ATA
Al sito Web

Oggetto: Scrutini A.S. 2022/2023, linee di indirizzo.

Si rende noto che gli scrutini finali si svolgeranno in presenza, presso la sede di via don Sturzo, dall'**8 giugno 2023**, secondo il calendario allegato alla circolare n. 61 del 13/10/2022 che si riallega alla presente nota (**All.1**). Le date indicate tengono conto degli impegni di docenti con completamento orario in altre sedi/scuole.

Considerata la complessità e la delicatezza delle operazioni, le SS.LL. sono invitate ad essere disponibili in leggero anticipo e ad essere pazienti nell'eventualità di qualche ritardo determinato dal protrarsi delle operazioni di scrutinio.

Con la presente si coglie l'occasione per ricordare alcune delle norme cui attenersi nel corso degli adempimenti in oggetto.

SEZIONE A

Prima delle operazioni di scrutinio le SS.LL. avranno cura di compilare in ogni sua parte il registro elettronico. Relativamente alla registrazione dei risultati di profitto e delle proposte di voto degli studenti, si ricorda che **sono ammesse solo le valutazioni espresse con numeri interi**. La digitazione elettronica delle proposte di voto e delle assenze dovrà avvenire entro le 24 ore precedenti il giorno in cui è previsto lo scrutinio.

A tal fine le SS.LL. sono invitate a **verificare preliminarmente** la funzionalità delle proprie credenziali di accesso al portale **Argo**.

I docenti coordinatori sono invitati a svolgere un controllo preventivo degli atti e dei dati in loro possesso ai fini dell'acquisizione di tutti gli elementi utili alla **valutazione del comportamento** per la quale si dovrà tener conto dei **criteri approvati dal collegio docenti** e riportati nella relativa griglia. Si precisa che il voto di comportamento concorre, insieme alle valutazioni degli apprendimenti, alla determinazione della media dei voti finali e all'attribuzione del credito scolastico.

La **valutazione finale degli apprendimenti** è effettuata dal consiglio di classe presieduto dallo scrivente o, se questi è assente, dal coordinatore del consiglio di classe, espressamente delegato con la presente circolare. La valutazione è effettuata con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. Si ricorda che non è previsto il voto di astensione.

I **docenti di sostegno**, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni con diversa abilità, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

L'**insegnante di Religione o di attività alternativa** esprime il suo voto solamente per gli alunni che si avvalgono dell'IRC o della Materia Alternativa. Qualora il voto espresso dall'insegnante di religione o di attività alternativa sia determinante, esso diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (DPR 202/1990).

I **docenti conversatori di Lingua straniera**, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe; le proposte di voto per

le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico, poi, viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.

I **docenti del potenziamento**, per le classi dove hanno svolto attività di compresenza, avranno cura di fornire **preliminarmente** al coordinatore della classe gli elementi di valutazione in loro possesso.

SEZIONE B

Poiché la presenza di tutti i docenti facenti parte del consiglio di classe è indispensabile per la **validità degli scrutini**, gli assenti per gravi e/o documentati motivi saranno sostituiti con docenti di altra classe.

L'eventuale, non giustificata assenza di un componente del consiglio di classe, comporterà l'aggiornamento dello scrutinio in coda al calendario prefissato.

Si ricorda che le operazioni di scrutinio sono coperte dal **segreto d'ufficio**, al quale sono tenuti tutti i partecipanti. Rientrano in detto segreto tutti gli atti effettuati durante lo scrutinio, gli interventi dei membri del consiglio di classe e i risultati delle votazioni (D.P.R. n. 2 del 10/01/57, art. 15).

Si raccomanda, inoltre, la scrupolosa e puntuale **compilazione di tutti gli atti** dei Consigli di Classe, comprese le comunicazioni alle famiglie.

SEZIONE C

Si ricorda che le **operazioni di scrutinio** possono essere invalidate:

- a. per palese scarsa credibilità e attendibilità delle proposte formulate dai singoli docenti (es. gli alunni di una classe riportano tutti insufficienze molto gravi in specifiche discipline);
- b. per clima di manifesta conflittualità fra i componenti del C.d.C.;
- c. per utilizzo del voto non conforme alla normativa (es. voto negativo attribuito come sanzione disciplinare);
- d. per omissione o inesattezza nella compilazione dei registri di classe e dei registri personali;
- e. per errori di forma nella verbalizzazione delle operazioni.

È opportuno ribadire che **la valutazione non costituisce un atto unilaterale** del docente di ogni singola materia, ma è il risultato d'insieme di una verifica e di una sintesi collegiale, fondata sull'esame del **processo di apprendimento**, del comportamento e del rendimento scolastico complessivo degli alunni (si rimanda alla Circ. N. del 311 del 30/05/2023).

I voti di profitto e di comportamento sono deliberati e assegnati collegialmente dal consiglio di classe, il quale inserisce le proposte di votazione in un quadro unitario, in cui si delinea un vero e proprio giudizio di merito sul comportamento, sul profitto, su tutti gli altri fattori che interessano, in qualsiasi modo, l'attività scolastica e il percorso formativo dell'allievo; è esclusa quindi l'accettazione pura e semplice delle proposte dei singoli docenti per semplice "lettura" di risultati considerati come acquisiti o richiedenti soltanto un atto di approvazione formale.

SEZIONE D

Relativamente al requisito della **frequenza** di $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale, si ricorda che il Collegio dei docenti nella seduta del 21 dicembre u.s., approvando il PTOF, ha confermato le deroghe esistenti, pertanto ciascun consiglio di classe, ai fini della scrutinabilità, valuterà:

- a) gravi motivi di salute adeguatamente documentati, anche connessi all'emergenza epidemiologica;
- b) terapie e/o cure programmate;
- c) donazioni di sangue;
- d) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

- e) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
- f) limitatamente ai periodi di attivazione della DDI: problemi di connettività accertati, documentati e continuativi;
- g) assenze connesse all'emergenza epidemiologica: quarantena o isolamento fiduciario senza possibilità di seguire le lezioni a distanza.
- h) considerando che l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha coinvolto l'intero anno scolastico con inevitabili e continui cambiamenti organizzativi implicanti evidenti ricadute sulla didattica in presenza e a distanza, tenendo conto dell'eventuale disagio psico-fisico subito da tutti gli studenti, delle particolari situazioni familiari, delle difficoltà degli studenti stranieri, con disabilità, DSA e BES, il Consiglio di Classe può motivatamente derogare al requisito minimo della frequenza anche in assenza di documentazione, valutando la possibilità di procedere comunque alla valutazione degli alunni interessati;
- i) partecipazione degli studenti a iniziative nazionali, internazionali o globali, riguardanti temi inerenti alla cittadinanza attiva, alla Costituzione e all'educazione civica;
- j) ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (studenti figli o parenti entro il secondo grado).

SEZIONE E

Relativamente **all'Educazione Civica**, il docente Coordinatore dell'insegnamento formula la proposta di voto, espressa in decimi ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'Educazione Civica.

Pertanto, in prossimità degli scrutini finali il Coordinatore dell'E.C. di classe raccoglie presso i docenti del Consiglio contitolari dell'insegnamento indicazioni valutative circa l'educazione civica, anche espresse in decimi, sulla cui base propone il voto per ciascuno studente. L'esito delle prove di verifica finali di Educazione Civica concorre, insieme a tutti gli altri elementi valutativi acquisiti dal Coordinatore dell'E.C., alla formulazione della proposta di voto.

La valutazione è collegiale e avverrà sulla base della griglia di valutazione adottata dal Collegio Docenti ed in coerenza con le indicazioni contenute nel PTOF.

Ai fini della valutazione, si ricorda che il voto di Educazione Civica concorre all'ammissione alla classe successiva e/o all'esame di Stato e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico. Con Nota Ministeriale del 06.05.2021 del MIM è stato precisato che, nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del D.P.R. n. 122 del 2009. L'accertamento del recupero delle carenze formative relative all'Educazione Civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'Istituto.

SEZIONE F

Gli **esiti** delle operazioni di scrutinio sono i seguenti:

- L' ammissione alla classe successiva;
- Il giudizio negativo di non promozione;
- La sospensione del giudizio per gli alunni che non conseguono la sufficienza in una o più discipline.

Ammissione all'Esame di Stato conclusivo: l'art.13, c.2, lett. d del D.lvo n. 62/2017 prevede la possibilità di ammettere all'Esame di Stato con adeguata motivazione nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina.

In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che nello scrutinio finale conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122). Sia nella valutazione del comportamento che in quella del profitto, il consiglio di classe deve tener conto dei criteri stabiliti dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità, equità e trasparenza alle decisioni.

Su questa base il consiglio di classe, nel rispetto della sua autonomia decisionale e valutando caso per caso ogni singola situazione, potrà deliberare la **non ammissione** alla classe successiva degli alunni presentati allo scrutinio finale con valutazioni inferiori alla sufficienza, indicative di gravi o diffuse carenze comportanti il **mancato raggiungimento degli obiettivi minimi** previsti dal corso di studi **nelle diverse discipline** e comunque tali da pregiudicare la frequenza con profitto alla classe successiva.

I Consigli di Classe esamineranno e valuteranno con la dovuta sensibilità umana e civile ogni situazione di cui siano venuti a conoscenza, che abbia interessato direttamente o indirettamente i singoli studenti ed abbia creato condizioni non favorevoli al pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.

Per gli **alunni non promossi** le SS.LL. provvederanno alla compilazione della **comunicazione preventiva** della delibera di non ammissione che l'ufficio alunni provvederà a trasmettere. In ogni caso i docenti coordinatori avranno cura di preavvisare tempestivamente le famiglie per le vie brevi.

Il Consiglio di classe delibererà la **sospensione del giudizio** di ammissione (SGA) alla classe successiva, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione, nei confronti degli alunni scrutinati con materie non sufficienti, ai quali tuttavia si riconosca un'apprezzabile crescita rispetto alla situazione di partenza per attenzione, impegno e partecipazione attiva e la possibilità di recuperare durante la pausa estiva le carenze rilevate o comunque di frequentare con profitto la classe successiva.

Per gli alunni per i quali il consiglio ha deliberato la sospensione del giudizio sarà cura delle SS.LL. **compilare sul Registro Elettronico gli appositi giudizi analitici** che confluiranno nelle comunicazioni alle famiglie nelle quali, oltre alle informazioni sulle carenze rilevate e sulla tipologia del recupero, dovranno essere indicati i voti reali delle discipline insufficienti.

A conclusione degli eventuali interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale da effettuarsi di norma entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procederà alla verifica dei risultati conseguiti dallo studente e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporterà l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

SEZIONE G

L'attribuzione dei **crediti scolastici** sarà effettuata durante i Consigli per tutte le classi terze, quarte e quinte, secondo le disposizioni di cui all'art. 15, comma 2 del D.lgs n. 62/2017. L'attribuzione del credito scolastico nelle classi 3^a, 4^a e 5^a deve essere adeguatamente motivata e riportata a verbale, tenendo conto dei criteri presenti nel PTOF.

SEZIONE H

I consigli delle **classi seconde** al termine delle operazioni di scrutinio finale, per ogni studente che abbia assolto l'obbligo di istruzione della durata di 10 anni, dovranno ai sensi del D.M. n. 9 del 27 gennaio 2010, compilare il modello di **certificazione delle competenze**, presente in allegato (**Al. 2**), riportante l'attribuzione dei livelli raggiunti, da individuare in coerenza con la valutazione finale degli apprendimenti espressi ai sensi del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 artt. 4, 5 e 8. Per gli studenti promossi la certificazione delle competenze andrà fatta in sede di scrutinio; per gli allievi con sospensione del giudizio, la certificazione delle competenze sarà rinviata alla ripresa dello scrutinio. Appare appena necessario sottolineare che per gli studenti promossi

a giugno con tutte sufficienze (senza nessuna insufficienza), la competenza per ciascuno dei quattro assi previsti (asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico- tecnologico e asse storico-sociale) non potrà mai essere “non raggiunta” atteso che l’allievo, al termine dello scrutinio, risulterà ammesso alla classe successiva.

La certificazione delle competenze per gli alunni che hanno frequentato la classe seconda e sono stati ammessi alla classe terza deve essere predisposta in sede di consiglio, con il contributo di tutti i docenti. Detta certificazione verrà stampata dalla segreteria didattica sulla base dei dati predisposti dal Consiglio di Classe, ed inserita nel fascicolo personale dell’alunno.

SEZIONE I

Archiviazione atti dello scrutinio: considerato che le operazioni di scrutinio si svolgeranno in presenza, si raccomanda la scrupolosa e puntuale compilazione e sottoscrizione degli atti amministrativi dello scrutinio:

- tabellone cartaceo firmato da tutti i docenti in duplice copia;
- verbale cartaceo sottoscritto dal segretario e presidente in duplice copia.

SEZIONE L

Diffusione degli esiti scolastici: l’esito della valutazione sarà reso pubblico nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accede ciascuno studente della classe di riferimento, e riporterà il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo per gli studenti del triennio.

SEZIONE M

Classi Quinte: entro mercoledì 14 giugno, i Coordinatori delle classi Quinte verificheranno con il personale della segreteria didattica la completezza della documentazione da trasmettere al Presidente della Commissione per gli Esami di Stato, in particolare:

- L’elenco dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio;
- La copia dei verbali delle operazioni relative all’attribuzione e alla motivazione del credito scolastico;
- Il documento del consiglio di classe;
- Il documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità, in particolare individuando gli studenti con disabilità che sostengono l’esame con le prove differenziate ai sensi dell’articolo 20, comma 5 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62
- Il tabellone che riporta per ogni singolo allievo il credito scolastico assegnatogli;
- Le scheda di PCTO;
- Fascicolo studente con busta riservato per casi particolari;
- Programmi svolti.

SEZIONE N

Gli **Esami di Stato Conclusivi** avranno inizio il giorno **lunedì 19 giugno 2023 alle ore 8.30** con la seduta plenaria delle Commissioni. Al di fuori delle ipotesi di esonero previste, il personale insegnante con contratto a tempo indeterminato e i supplenti annuali non utilizzati nelle operazioni di esame, ai sensi delle norme vigenti, dovranno rimanere **a disposizione della scuola fino al 30 giugno**. Tutti i docenti sono quindi tenuti a trasmettere al Dirigente Scolastico il loro effettivo recapito durante il periodo suddetto, comunicandolo tempestivamente alla Segreteria del Personale, di modo che possano essere reperibili immediatamente ed in tempi reali, qualora fosse necessaria la loro presenza nella scuola.

SEZIONE O

Ciascun docente di posto comune, entro 5 giorni dallo svolgimento dello scrutinio, avrà cura di caricare via DIDUP nella bacheca della propria classe su apposita categoria (ADEMPIMENTI FINALI classe xx).

1. Relazione finale (classi dalla prima alla quarta);
2. Programma svolto.

I docenti per le attività di sostegno avranno cura di consegnare gli atti di loro competenza (relazione finale) brevi manu all'ufficio protocollo in busta chiusa riportante la dicitura "RISERVATO".

Si confida nel senso di responsabilità e nello spirito di collaborazione di ogni docente e si raccomanda precisione e tempestività nell'espletamento delle operazioni suindicate.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Massimo Mocci



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 46/2002 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa